

**QUESITO 1:** In riferimento alla gara in epigrafe, fermo restando che – in caso di partecipazione alla gara in costituendo RTI – l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppande, siamo a chiedere conferma che non sia necessario ripetere le indicazioni sul RTI (impresa capogruppo e impresa mandante, suddivisione delle parti del servizio tra le singole imprese, impegno che in caso di aggiudicazione le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 40 del D. Lgs. 50/2016, ecc.) nella BUSTA C contenente l’offerta economica (come contrariamente indicato all’art. 10 del Capitolato, a pena di esclusione), se le stesse sono già indicate nella BUSTA A contenente la documentazione amministrativa, così come correttamente riportato a pagina 14 del Disciplinare di gara *“Inoltre l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e, ove non già dichiarato in istanza: 1) indicare l’impresa qualificata come mandataria [...]”*.

RISPOSTA: E’ sufficiente che il raggruppamento presenti l’impegno a costituirsi in A.T.I. in caso di aggiudicazione, l’indicazione dell’impresa qualificata come mandataria, e la specificazione delle parti dei servizi che saranno svolte dalle singole imprese, unitamente alla documentazione amministrativa.

**QUESITO 2:** In relazione alla disponibilità per tutta la durata dell’appalto ed eventuale rinnovo di uno o più centri di cottura e del/dei magazzino/i per lo stoccaggio delle derrate, idonei a garantire quantitativamente e qualitativamente il servizio da eseguire nel/nei lotto/lotti aggiudicato/i si richiede di volere confermare che qualora l’aggiudicatario possieda o disponga delle citate strutture ma non ne abbia la proprietà il contratto che ne attesti la messa a disposizione deve avere una scadenza successiva 31 agosto 2023.

RISPOSTA: L’Art 21 - PRESENTAZIONE DOCUMENTI - della Sezione 1, con riferimento ai Centri di cottura e magazzini, precisa che “qualora possieda o disponga delle citate strutture ma non ne abbia la proprietà, l’I.A. deve presentare il contratto che ne attesti la messa a disposizione per la durata dell’appalto (...); **tale contratto deve contenere anche l’eventuale clausola del relativo eventuale rinnovo per un periodo corrispondente almeno a quello dell’eventuale prosecuzione del servizio di cui al par. 6.3) del precedente art. 6.**”

**QUESITO 3:** Si richiede di confermare che anche per le scuole secondarie, nonostante il servizio di ristorazione non venga erogato 5 gg su 5 (lun-ven), sono stati considerati 495 giorni di servizio (165 annui) determinando pertanto che l’importo contrattuale sia più alto rispetto all’effettiva produzione.

RISPOSTA: Si precisa, innanzitutto, che **Il numero presunto dei pasti** riportato nella tabella di cui all’Art 6, p.6.2 lett b) della Sezione 1 ha valore indicativo ai fini della formazione dell’importo a base di gara ed ha lo scopo di consentire ai concorrenti la conseguente formulazione dell’offerta; **esso non costituisce pertanto né impegno né obbligo per l’A.C.**

Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che i 495 giorni di servizio si riferiscono ai pasti A che comprendono i pasti delle scuole primarie e i pasti delle scuole secondarie di I grado.

Ciò premesso, i pasti mensili delle scuole secondarie di I grado sono stati rapportati ad una media presunta giornaliera utilizzata come parametro per la quantificazione del numero dei pasti nel triennio 2018/21 (giorni di servizio 495).

Si precisa, tra l’altro, che si è tenuto conto - nella proiezione dei pasti riferiti al triennio considerato - **di una diminuzione fisiologica del servizio di ristorazione** (in particolare per le scuole secondarie) desunta dall’andamento del servizio stesso a decorrere dall’anno scol. 2015/16.

**QUESITO 4: Data l'analisi dell' allegato 2b – Tabelle merceologiche, con la presente siamo ad informare che a seguito di richiesta avanzata a diversi fornitori di primarie aziende del settore è stato evidenziato da parte dei suddetti che non vi è disponibilità di POLLO BIOLOGICO DI ORIGINE PIEMONTESE in quanto non vi sono allevamenti di pollo biologico in Piemonte tali da garantire i quantitativi atti a soddisfare le necessità produttive dell'appalto.**

**Si richiede pertanto di voler prendere in considerazione quanto sopra descritto e pertanto voler indicare a quale specifiche merceologiche attenersi, precisandovi inoltre che risulta invece disponibile il POLLO PIEMONTESE.**

RISPOSTA: Si provvederà a una ulteriore verifica della effettiva disponibilità di pollo biologico di filiera piemontese. Qualora le quantità non risultassero sufficienti a soddisfare le necessità del servizio, si potrà eventualmente derogare alla filiera piemontese del prodotto che – in tal caso – dovrà essere biologico e di filiera italiana.